

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DE MARZI, ALESSANDRINI, CUZARI, ZANNINI, SCARDACCIONE, FERRARI Francesco, MORLINO e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1968

Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di case di abitazione per i lavoratori agricoli postula interventi non soltanto per i lavoratori dipendenti ma altresì per i lavoratori autonomi. Una casa decente è lo strumento fondamentale per avviare a soluzione la esigenza indifferibile di portare « la città nelle campagne ».

Mentre ai primi provvede ormai, con incoraggiante ampiezza, la legge Zanibelli (legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata ed integrata dalla legge 12 marzo 1968, n. 260) per i secondi, invece, nonostante le prospettive, invero molto modeste, offerte dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le possibilità d'intervento si vanno sempre più restringendo: anche per il fatto che le provvidenze della lettera e) dell'articolo 16 della menzionata legge n. 910 del 1966 non si riferiscono soltanto alla edilizia rurale bensì a tutte le opere aziendali di miglioramento fondiario indicate dall'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (norme sulla bonifica integrale); e, inoltre, gli interventi volti a migliorare le

condizioni di vita nelle campagne con la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti (comma quarto del menzionato articolo 16) sono da considerare ormai non più realizzabili. La legge n. 910, infatti, con il comma sesto del richiamato articolo 16, li limitava agli esercizi finanziari 1966 e 1967; nè la decorsa legislatura provvede ad approvare l'apposita proposta presentata dai deputati Truzzi, Franzo ed altri (n. 3925) con la quale le provvidenze stesse avrebbero dovuto estendersi agli esercizi 1968, 1969 e 1970, cioè all'intero quinquennio di applicazione della legge. È da aggiungere che, per gli insediamenti accentrati, gli interventi erano autorizzati soltanto « nei piccoli centri rurali situati nei territori montani ».

Ma vi è di più. Per rendersi conto dei limiti ormai posti alla espansione della edilizia nelle campagne occorre rilevare come, per effetto delle disposizioni del Piano verde secondo, l'area degli interventi per la costruzione o il miglioramento di case di abi-

tazione per i lavoratori agricoli autonomi, e cioè per i coltivatori diretti, vada sempre più restringendosi. Il secondo Piano verde, infatti, non ha più riproposto l'articolo 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo Piano verde) che, sia pure con mezzi inadeguati e con troppa rigorosa localizzazione in insediamenti sparsi, aveva consentito di soddisfare numerose richieste. Lo stesso secondo Piano verde, inoltre, trasformando con l'articolo 12 il « fondo di rotazione » di cui al Capitolo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 — destinato a finanziamenti per l'edilizia rurale, per la meccanizzazione e per gli impianti irrigui — in « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », ha troncato di colpo l'accesso a una fonte di finanziamento che aveva dimostrato una certa validità nell'incrementare l'espansione dell'edilizia rurale, la cui importanza è ribadita dal « programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 », di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685.

Il presente disegno di legge non intende peraltro affrontare il problema della casa per i coltivatori diretti nella sua integralità. A questo fine occorrerà ricorrere sempre a una pluralità di strumenti legislativi: ricadenti prevalentemente nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando la casa rurale venga considerata nel suo particolare aspetto di struttura a servizio dell'azienda, nel quadro dei necessari investimenti fondiari, e nella sfera di competenza del Ministero dei lavori pubblici quando si intenda risolvere lo *specifico problema dell'abitazione*, sia nelle forme di insediamento sparso che — più marcatamente — nelle forme di insediamento accentrato.

Il Capitolo IV del « *Programma di sviluppo economico nazionale per il quinquennio 1966-1970* », nel tracciare le linee generali della politica dell'abitazione precisa che (paragrafo 58) *occorre soddisfare non soltanto le condizioni ottimali di abitazione per la popolazione urbana ma anche per la popolazione agricola* (un alloggio per famiglia, un abitante per stanza). Lo stesso paragrafo 58 fa presente che occorrerebbero « rin-

novi e sostituzioni nel patrimonio edilizio non più idoneo per età, condizioni tecnico-abitative e stato di conservazione ». In questo arco di esigenze si pone purtroppo gran parte del patrimonio edilizio del mondo rurale.

La casa di abitazione per le popolazioni agricole si pone come un problema di civiltà; ma non soltanto sotto questo profilo. Il programma economico nazionale, nell'indicare all'articolo 1 le finalità della programmazione, rileva l'esigenza della eliminazione dei divari settoriali e territoriali. Ora è noto che la inospitalità dell'ambiente è tra le cause che alimentano la cosiddetta « fuga dalle campagne » di elementi validi. Da questa constatazione assume rilievo — quale imperativo ineludibile — la necessità di rimuovere le cause patologiche dell'esodo, perchè il riparto delle forze attive tra i vari settori economici venga posto al riparo da quelle sollecitazioni che attualmente alterano lo equilibrato rapporto tra le forze di lavoro, oltre le previsioni — come già stiamo constatando — indicate dal « programma », con gravi turbamenti nell'intero corpo sociale.

Da queste considerazioni discende il presente disegno di legge, che si articola in disposizioni che non interferiscono nel meccanismo della legge Zanibelli nè intendono in alcun modo mortificarne la portata finanziaria.

Mentre l'articolo 1 estende ai lavoratori agricoli autonomi (e li identifica nei coltivatori diretti, proprietari o affittuari e negli enfiteuti coltivatori diretti) le provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, l'articolo 2 provvede ad istituire autonome sezioni nell'ambito dei *comitati* centrale e provinciali, istituiti dalla menzionata legge n. 1676 chiamandovi a far parte rappresentanti della categoria, da designarsi dalla organizzazione maggiormente rappresentativa dei lavoratori agricoli autonomi. Nè viene ad essere in alcun modo limitata, come si è detto, la portata finanziaria della legge n. 1676, in quanto con l'articolo 3 del presente disegno di legge si chiede che vengano destinati alla costruzione di

case di abitazione per i coltivatori diretti, nel dodicennio dal 1969 al 1980, speciali finanziamenti per il miglioramento o la costruzione di case, cioè altri 20 miliardi all'anno; una annuale previsione di spesa pari, cioè, mediamente, a quella prevista — con analogo sistema di finanziamento (mutui presso il Consorzio di credito per le opere pubbliche) — nel periodo di applicazione

della legge Zanibelli per i lavoratori agricoli dipendenti. L'onere chiesto allo Stato non è ingente, soprattutto se si tien conto delle finalità che il disegno di legge si propone e le dimensioni stesse del problema.

Tutto ciò premesso, si è certi che non mancherà al presente disegno di legge l'attento esame e l'approvazione del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogate con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estese ai lavoratori agricoli autonomi.

Ai fini della presente legge sono considerati lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, e gli enfiteuti coltivatori diretti.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge è istituita, in seno al Comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, una Sezione speciale nella quale saranno chiamati a far parte tre lavoratori agricoli autonomi sulla base di terne di nomi indicati dalla organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei coltivatori diretti.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una Sezione speciale, nella quale saranno chiamati a far parte tre rappresentanti dei lavoratori agricoli autonomi, del pari designati dalla organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria.

I compiti assegnati alle Sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della più volte menzionata legge n. 1676 del 1960.

Art. 3.

Per la esecuzione dei programmi di cui alla presente legge i fondi indicati dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, vengono integrati di 20 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1980.

Per le integrazioni di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.